

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1222-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1973
(V. Stampato n. 1319)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1973*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la
Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria,
conclusa a Roma il 21 febbraio 1968**

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo rilievo da formulare riguarda il ritardo enorme con il quale il provvedimento in esame viene sottoposto al Parlamento.

La presente convenzione è del 1968, mentre quella relativa all'Unione della Repubblica socialista, che pur essa viene al nostro esame, è del 1967.

Sarebbe un ritardo tanto nocivo da essere inaccettabile — come per tanti provvedimenti del genere — se non sapessimo che il problema di rendere le procedure più spedite e perciò meglio producenti si risolve attraverso una necessaria riorganizzazione strutturale di tutti gli organismi — e sono tanti — preposti al varo di tali provvedimenti.

È cosa certa che la rapidità e perciò la tempestività in siffatta materia costituiscono un motivo di successo per la politica estera.

Perciò non si può rischiare, senza lamentarsene, di perdere il vantaggio positivo degli accordi che vengono stipulati.

L'accordo al nostro esame, riguardante la Bulgaria, fa riferimento alla Convenzione di Vienna del 1963, strumento diplomatico che ha codificato la norma sulle relazioni consolari e che non venne ratificato da quel Paese.

Quella Convenzione però non impedisce la ratifica di accordi bilaterali che non siano in contrasto ma migliorativi della stessa Convenzione di Vienna.

La Convenzione assume un particolare significato per quanto concerne la volontà di distensione, di collaborazione e di pace.

La presente intesa italo-bulgara si richiama alla Convenzione di Vienna, ma è più precisa e dettagliata per quanto concerne in particolare le funzioni consolari, i privilegi e le immunità degli uffici e dei loro membri.

Per tali motivi la terza Commissione mi ha dato incarico di chiedere all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1222.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria, conclusa a Roma il 21 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 50 della Convenzione stessa.